

Codice A1702A

D.D. 25 ottobre 2017, n. 1048

Rinnovo concessione Azienda agri-turistico-venatoria "La Pavoncella".

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 8.03.2004 e successive modificazioni, con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 48 del 22.02.1999 con la quale si è approvata la trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria "Cigliano" nell'azienda agri-turistico-venatoria "La Pavoncella", pari ad ettari 1000, ubicata nei Comuni di Cigliano, Moncrivello e Saluggia e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli e il rilascio della concessione fino al 31.1.2005, a favore del Sig. REGIS Stefano;

vista la determinazione dirigenziale n. 88 del 01.04.1999 con la quale si è istituita la zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "La Pavoncella", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna e quaglia, avente una superficie di ettari 30;

vista la determinazione dirigenziale n. 125 del 16.06.2005 con la quale sono state rinnovate la concessione aziendale e della suddetta zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo C fino al 31.01.2009 ed è stato preso atto della nomina a direttore concessionario del signor Umberto PASTERIS in sostituzione del signor Stefano REGIS, dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 20 del 26/01/2009 con la quale sono state rinnovate fino al 31.01.2018 la concessione dell'azienda per una superficie di 1.000 ettari e, contestualmente, la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo C;

vista la determinazione dirigenziale n. 431 del 21.04.2010 con la quale è stata autorizzata la riduzione della 'superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "La Pavoncella" nel territorio della provincia di Vercelli, pari ad ettari 404.14 ricadenti nei comuni di Cigliano e di Moncrivello, per una superficie totale risultante di ettari 595.86;

vista la determinazione dirigenziale n. 760 del 12.09.2014 con la quale viene autorizzato l'ampliamento della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, da ettari 70 ad ettari 152,5;

vista l'istanza in data 02.08.2017 e pervenuta il 04.08.2017 al n. 30547/A1702A di protocollo, del signor Umberto PASTERIS, in qualità di direttore-concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria "La Pavoncella", volta ad ottenere il rinnovo della concessione fino al 31.01.2027;

vista la dichiarazione che il consorzio è tutt'ora esistente e funzionante e che nel periodo trascorso non sono intervenute modificazioni nelle condizioni agro-silvo-colturali;

preso atto che il Consorzio, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto repertorio n. 15482 raccolta n. 706 del 1 febbraio 1984, è automaticamente rinnovato di nove anni in nove anni.;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del direttore concessionario rinnovando la concessione di azienda agri-turistico-venatoria alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 48 del 22.02.1999, e la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 88 del 01.04.1999, fino alla conclusione della stagione venatoria e cioè al 31.01.2027;

vista la D.G.R. 29 dicembre 2016, n.41 – 4515 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed

individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n.26-181 e del 16 marzo 2016, n.14-3031”; attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008,
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17.10.2016,

determina

- di rinnovare fino al 31.01.2027 la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "La Pavoncella" di complessivi ettari 595.86, ubicata nei Comuni Cigliano, Moncrivello e Saluggia e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli in favore del Sig. Umberto PASTERIS;

- di rinnovare la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna e quaglia, avente una superficie di ettari 152,5 , fino al 31.01.2027.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 dell'8.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 75 del 19.03.1999, nella determinazione dirigenziale n. 88 del 01.04.1999 e nella determinazione dirigenziale n. 20 del 26/01/2009.

La presente determinazione verrà trasmessa al Direttore concessionario e alla Provincia di Vercelli.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- Dr. Paolo BALOCCO-